



# L.C.S.



## ***LIBERI CACCIATORI SICILIANI***

Riconoscimento G. U. R. S. n. 56 del 2004 art. 127 comma 30

### **Attenzione ai cinghiali? Un po' di razionalità non guasta.**

"Coppia aggredita dai cinghiali a Cefalù: lui muore, lei è ferita" (La Stampa, 08/08/2015)

Leggo su un social network il titolo di un articolo condiviso da un amico, e mi dico: "qui c'è qualcosa che non va". Dunque cerco di documentarmi, provando a legger qualche altro articolo a riguardo, e da quel che ritrovo su varie testate giornalistiche c'è molta confusione tra cinghiali selvatici (*Sus scrofa*), maiali (*Sus scrofa domesticus*) ed ibridi (incrocio delle prime due sottospecie).

Sono nato in Sicilia, dove ho vissuto per 20 anni, e dal 2004 ho lasciato la mia terra natia per studiare Scienze Forestali, prima, e Scienze Faunistiche, dopo. Ora sono laureando magistrale in Scienze e Gestione delle Risorse Faunistico-Ambientali presso la Scuola di Agraria dell'Università degli Studi di Firenze, e da circa 3 anni lavoro come tecnico faunistico per amministrazioni locali, associazioni venatorie, cooperative di servizi e per privati sul territorio italiano.

In Toscana, regione in cui vivo da ormai 8 anni, è presente una popolazione di cinghiali di circa 120000 individui, la cui dinamica di popolazione, per colpa di varie dinamiche che non analizzerò in questa sede, è crescente. Nonostante ciò, non è mai successo che un privato cittadino sia stato aggredito da soggetti di questa specie selvatica tanto da rischiare la morte. Unici casi in cui un cinghiale si sia dimostrato aggressivo nei confronti dell'uomo sono da contemplarsi in quei frangenti dell'attività venatoria in cui il selvatico si sia ritrovato alle strette, braccato dai cani da un lato, e dal cacciatore dall'altro; ulteriore caso plausibile è quello in cui un uomo tenti di minacciare o predare una femmina accompagnata dai piccoli. Ma trovo tali reazioni etologicamente giustificabili e prevedibili: provate semplicemente ad immaginare di avvicinarvi ad una gatta mentre allatta i suoi piccoli. L'istinto materno di protezione, nei domestici quanto nei selvatici, è qualcosa di atavico e rispettabilissimo.

Negli articoli riguardati il suddetto attacco da cinghiale si accenna a termini quali "sovrannumero", "richiesta di piani di controllo", "inadempienza delle PP.AA." ecc. A quanto pare, in Sicilia è presente una certa popolazione selvatica di cinghiale (*Sus scrofa*) che, da dati I.S.P.R.A. sarebbe "frutto di immissioni recenti e non risulta ancora pienamente affermata" (Banca Dati Ungulati, 2009). La carta di distribuzione del cinghiale, stilata dallo stesso Istituto, nel 2005, riporta una presenza "localizzata" nelle provincie di Messina, Palermo, Trapani, Agrigento e Ragusa, "sporadica" in provincia di Siracusa ed "assente" nelle restanti provincie.

Una cosa che complica tale situazione è la presenza di allevamenti allo stato brado o semi brado di suini (tra cui l'importantissima razza "Suino nero dei Nebrodi"), che sono perfettamente interfecondi con la specie selvatica e che possono perfettamente riprodursi dando luogo a soggetti ibridi. Ciò comporta conseguenze gestionali notevoli, poiché: la specie selvatica è sottoposta da un prelievo regolamentato a livello nazionale dalla legge 157/92 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ed a livello regionale dalla legge 33/97 ("Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.") che recepisce la legge nazionale nei suoi singoli articoli; la specie domestica viene gestita dalle singole a.s.l. tramite i controlli sugli allevatori; infine, gli ibridi, sarebbero una via di mezzo, da gestire e limitare al più possibile per tutelare sia la specie selvatica che la sottospecie domestica. Un punto fondamentale di tale questione rimane il "quadro conoscitivo" della presenza del cinghiale come della suddetta sottospecie, che va raggiunto in modo coerente e capillare su tutto il territorio regionale sì da poter pianificare una gestione accurata dei suidi, trasformando il cinghiale, che attualmente viene visto come un problema, in una risorsa.

Dal punto di vista normativo, il prelievo del cinghiale è consentito in varie forme, a seconda dei fini gestionali con cui viene pianificata l'attività venatoria a questa specie. Esistono dunque forme collettive di caccia, quali la "braccata" e la "girata", e forme singole, quali la caccia di selezione "alla cerca" o "all'aspetto". In particolare per quanto riguarda la caccia di selezione, l'articolo 11 *quaterdecies, comma 5* della legge 248 del 2 dicembre 2005, sancisce che:

*“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle*

*specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”.*

Ciò amplia l'orizzonte temporale in cui è possibile pianificare la caccia agli ungulati, e nella fattispecie al cinghiale, dai "3 mesi" previsti dall'art. 18 comma 1 lettera d della l.n. 157/92.

Inoltre, in casi eccezionali di gestione, la legge nazionale, e di conseguenza la legge regionale che la recepisce, prevedono un "controllo" con mezzi e tempi che derogano totalmente da quanto previsto per la normale "caccia".

A tal proposito vi riporto per completezza gli articoli che regolamentano a livello nazionale e regionale tali tipi di intervento:

#### **Art. 19 comma 2 della l.n. 157/92**

*"Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro- forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio."*

#### **Art. 4 della l.r. Sicilia 33/97**

*1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.*

*2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.*

*3. Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e*

*le foreste può autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare con le stesse modalità piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso di veleni.*

*4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.*

*5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:*

*a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;*

*b) (lettera omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).*

*6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.*

*7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.*

Infine, persino nella "Legge quadro sulle aree protette 394/91" all'art. 11 comma 4 troviamo che *"Il regolamento del parco stabilisce altresì eventuali deroghe di cui al comma 3. Per quanto alla lettera a), del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso."*

Non credo, dunque, che manchino gli strumenti normativi per risolvere eventuali problemi di sovrannumero della specie cinghiale in Sicilia.

12/08/2015

*Lorenzo Petralia*